

Allegato alla deliberazione recante “*Legge Regionale del 9 agosto 2012, n.26 come modificata dalla Legge Regionale 06.09.2013 n.12 –art.13. - Determinazione della quota variabile della tassa annuale di concessione regionale per i concessionari dei centri di produzione selvaggina.*”

L. r. 9 agosto 2012, art.13, comma 1: determinazione della quota variabile della tassa sulle concessioni regionali relative ad allevamenti di fauna selvatica

La quota variabile delle tasse di concessione regionale relativa alla tariffa approvata con L. r. 7 dicembre 1993 n. 44, di cui al n. d'ordine 16 del Titolo 2 – Caccia e Pesca, è fissata in misura percentuale rispetto alla quota fissa e in modo proporzionale al numero massimo di capi allevabili per anno.

Di seguito si riporta il criterio di calcolo per i diversi gruppi di specie:

a. galliformi ed anatidi:

- fino a 1000 capi allevabili per anno: 30% dell'importo della quota fissa;
- da 1001 a 5.000 capi allevabili per anno: 50% dell'importo della quota fissa;
- da 5001 a 10.000 capi allevabili per anno: 70% dell'importo della quota fissa;
- oltre 10.000 capi allevabili per anno: 100% dell'importo della quota fissa;

b. ungulati:

- fino a 100 capi allevabili per anno: 30% dell'importo della quota fissa;
- da 101 a 300 capi allevabili per anno: 50% dell'importo della quota fissa;
- oltre 300 capi allevabili per anno: 100% dell'importo della quota fissa;

c. mammiferi Lagomorfi della famiglia dei Leporidae:

- fino a 100 capi allevabili per anno: 30% dell'importo della quota fissa;
- da 101 a 300 capi allevabili per anno: 50% dell'importo della quota fissa;
- oltre 300 capi allevabili per anno: 100% dell'importo della quota fissa.